

Direzione generale personale e affari legali

### Accordo Integrativo definitivo per l'utilizzazione del Fondo risorse decentrate – Anno 2023

### Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica a tutto il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato o indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, in servizio nell'anno 2023 presso le strutture del Ministero del Turismo (MITUR).

Nel testo del presente accordo per C.C.N.L. si intende il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali 2019/2021, nonché si richiama la contrattazione di comparto allo stato vigente.

### Art. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO

Con il presente accordo le parti stabiliscono le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo risorse decentrate, anno 2023.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 40, comma 3-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività incentivando l'impegno e la qualità della performance.

# Art. 3 QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2023

Il presente accordo viene siglato a valere sulle risorse di cui al Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, da Determina n. 7272/24 dell'11 marzo 2024.

In particolare, ai fini della ripartizione delle risorse di cui al presente accordo, trova applicazione il disposto dell'art. 1 della citata Determina di costituzione, secondo cui: "Per l'anno 2023, il Fondo Risorse Decentrate del personale delle aree funzionali del Ministero del Turismo destinato alla contrattazione è stato determinato e costituito in ragione della consistenza effettiva del personale in servizio al 31 dicembre 2023, parametrando quest'ultima sulla base della decorrenza temporale calcolata dalla data di presa di servizio di ciascun dipendente...".

Come risultante da assestamento di bilancio, nota MEF-RGS-IGOP prot. 165292 del 10/06/2024, il Fondo è determinato in € 344.230,10.

## Art. 4 UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL FONDO RISORSE DECENTRATE 2023

Per l'anno 2023, l'ammontare delle risorse complessive del fondo come quantificato all'art.3, pari ad € **344.230,10**, verrà ripartito e utilizzato:

- a) nella misura del 60%, pari a € 206.538,06, per il finanziamento dei trattamenti economici correlati alla performance organizzativa;
- b) nella misura del 30%, pari a € 103.269,03, per il finanziamento dei trattamenti economici correlati alla performance individuale, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del CCNL 2019/2021;

c) nella misura del 10%, pari a € **34.423,01**, per remunerare la maggiorazione prevista dall'art. 78 del CCNL 2016/2018.

Il trattamento economico correlato alla performance individuale, nella dimensione dei **Risultati**, ossia al concorso del singolo alla performance organizzativa, sarà corrisposto in misura proporzionale al punteggio ottenuto dall'ufficio di appartenenza (**max 75**, cfr. paragrafo 5, punto n. 1) del Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero del Turismo - S.M.V.P.) e, di riflesso, assegnato ai dipendenti dello stesso per il contributo prestato al raggiungimento degli obiettivi.

Il trattamento economico correlato alla performance individuale, nella dimensione **Comportamenti,** cioè alla qualità del contributo prestato da ciascun dipendente come determinato dal soggetto valutatore (**max 25**, cfr. paragrafo 5, punto n. 2) del S.M.V.P.) sarà parametrato ad un sistema di pesi assegnati ai punteggi conseguiti, suddivisi nelle fasce 5-8, 9-13, 14-18, 19-25, e specificati nello schema che segue:

FASCE	PUNTEGGIO	PESI
1	19-25	125
2	14-18	115
3	9-13	110
4	5-8	100

L'eventuale fase di contraddittorio in merito ai punteggi attribuiti al personale e dallo stesso contestati, verrà svolta secondo la procedura prevista dal già menzionato S.M.V.P. (cfr. paragrafo 7, Procedure di conciliazione, pagg. 28-29).

### Art. 5 MAGGIORAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE

Ai sensi dell'art. 78, comma 1, del CCNL 2016/2018, ai dipendenti che conseguono la valutazione massima (pari a 100) in base al sistema di valutazione vigente, è attribuita la **maggiorazione del premio individuale pari al 30%** del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.

In considerazione della quota di risorse del Fondo 2023 destinata a tale maggiorazione, come specificata all'art. 4, comma 2, lett. c), la percentuale di personale cui destinare l'emolumento in parola è pari al 35% delle unità valutate. In caso di eventuali ex aequo, saranno applicati, in ordine di priorità, i seguenti criteri per l'individuazione degli aventi diritto:

- 1. criterio quantitativo, cioè il maggior carico di lavoro nell'anno di valutazione, avuto riguardo alle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite dal valutato;
- 2. criterio quali-quantitativo, cioè la complessità delle funzioni svolte.

### Art.6 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le somme individuate per la retribuzione delle voci indicate all'art. 4, lett. a), b) e c) non utilizzate per le destinazioni stabilite, confluiranno nei fondi di cui alla lett. a), unitamente ad eventuali ulteriori risorse da accertare, che saranno liquidate con i medesimi criteri del presente accordo.

Roma, 18 luglio 2024

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE	
Dott. Fabio Le Donne	FP CGIL (FIRMATO)	RSU (FIRMATO)
(FIRMATO)	CISL FP (FIRMATO)	RSU (FIRMATO)
	UIL PA (FIRMATO)	
	FLP (FIRMATO)	
	USB PI (NON FIRMATO)	